

Associazione Opera retabIO

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione **Associazione Opera retabIO** è costituita un'associazione senza scopo di lucro a carattere apolitico e aconfessionale, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) e delle disposizioni statutarie seguenti.

2. SCOPO

Scopo dell'associazione è lo sviluppo e la promozione dell'attività artistico-teatrale in tutti i suoi ambiti, anche formativo, con specifica attenzione al campo socioculturale. Opera retabIO vuole concentrarsi in particolare sulla promozione delle pari opportunità nel rispetto della diversità, sia essa riferita a gruppi di persone di estrazione sociale, sesso, provenienza, etnia, religione diversa e a persone diversamente abili. L'associazione svolge la sua attività in Svizzera e all'estero.

3. DURATA DELL'ATTIVITA'

L'associazione è creata per una durata illimitata. Lo scioglimento può essere effettuato in conformità delle disposizioni statutarie. L'anno amministrativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

4. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono:

- a) quote sociali
- b) diverse attività dell'associazione
- c) contributi pubblici o privati
- d) prestiti o donazioni spontanee

5. RESPONSABILITA'

Per gli impegni assunti dall'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. Rimane esclusa ogni responsabilità dei soci e degli organi di gestione.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il comitato direttivo
- c) il revisore dei conti

7. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due anni su convocazione del comitato direttivo. La convocazione avviene tramite invito indirizzato (in forma cartacea o in forma elettronica), almeno dieci giorni prima della data prevista. Essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

2. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- a) l'esame, l'approvazione e le modifiche del presente statuto
- b) la nomina del comitato direttivo
- c) l'approvazione del preventivo, del consuntivo e dei rapporti di gestione
- d) la nomina del revisore
- e) lo scioglimento dell'associazione

3. Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria dell'assemblea.

4. Ogni socio presente all'assemblea ha diritto ad un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali occorre il consenso dei 2/3 dei presenti.

8. COMITATO

1. Il comitato si compone di un numero minimo di tre persone; i membri del comitato sono nominati annualmente e sono rieleggibili.

Il comitato si organizza al suo interno e nomina il/la presidente.

2. Il comitato è incaricato di tutte le mansioni ordinarie non attribuite espressamente ad altri organi, nello specifico:

- a) convocare le assemblee generali e straordinarie
- b) amministrare il patrimonio dell'associazione
- c) rappresentare l'associazione di fronte a terzi
- d) elaborare e realizzare un programma d'attività, curandone l'organizzazione e la gestione
- e) assumere personale e definire i suoi compiti
- f) determinare le quote sociali
- g) decidere l'ammissione e l'esclusione dei soci
- h) eventuali emolumenti corrisposti ai membri del comitato non dovranno eccedere le spese vive.

3. Il comitato si riunisce su convocazione di un qualsiasi membro del medesimo.

4. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità di voti decide il voto del/la presidente.

9. ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione si compone di uno o più membri in carica per cinque anni e rieleggibili.

Esso controlla la contabilità dell'associazione e presenta annualmente un rapporto della stessa all'Assemblea Generale

10. SOCI

1. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse in qualità di soci dell'associazione su richiesta.

L'ottenimento della qualità di socio ordinario è subordinata all'accettazione da parte del comitato e al pagamento della quota annuale; esso conferisce diritto di voto all'Assemblea.

Gli impiegati dell'associazione sono soci di diritto dell'associazione.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione per la fine dell'anno civile in corso
- b) in caso di mancato pagamento della quota sociale
- c) per esclusione pronunciata dal comitato.

2. Le quote sociali vengono stabilite dall'assemblea generale e corrispondono:

- a) soci 100.- CHF (precari 50.- CHF)
- b) soci donatori 200.- CHF e più
- c) soci collettivi 150.- CHF

11. SOSTENITORI

Tutte le persone fisiche e giuridiche che sviluppano un interesse per l'associazione o per i suoi progetti possono diventare sostenitori.

Il sostenitore non diventa automaticamente socio.

12. RAPPRESENTANZA

Il/la presidente, il/la vicepresidente ed il/la segretario/a vincolano l'associazione di fronte a terzi con firma collettiva a due e possono autorizzare i gestori o altri soci a firmare la corrispondenza ed il traffico dei pagamenti con uffici postali o banche.

13. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso esclusivamente da un'Assemblea Generale convocata appositamente per questo motivo. La decisione è presa con il voto di almeno 2/3 dei soci presenti.

Il comitato decide a chi saranno devoluti eventuali beni sociali dopo il pagamento dei debiti.

14. SEDE SOCIALE

La sede sociale è il domicilio del/la presidente.

15. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore a partire dal 8 marzo 2008.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Costitutiva del 08.03.2008 a Sessa.